

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA URGENTE DI SPECIALITÀ MEDICINALI, PRINCIPALMENTE NON REGISTRATE IN ITALIA, DI PROVENIENZA ESTERA**

## **ABBREVIAZIONI**

n.b.: tutti i riferimenti a norme contenuti nel presente disciplinare sono ai testi vigenti

Codice dei contratti: D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Azienda: ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute

Appaltatore, Aggiudicatario: il soggetto cui è aggiudicato l'appalto

Offerente: il soggetto che presenta offerta relativamente all'appalto di che trattasi

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto

CGA: Capitolato Generale d'Appalto

Giorni naturali e consecutivi: ogni giorno inclusi domeniche e festivi

## **Informazioni Generali**

Aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo

Stazione appaltante: ATS SARDEGNA - Azienda per la Tutela della Salute

Ufficio procedente: Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica - S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari

Indirizzo: via Bazzoni - Sircana 2/2A - 07026 Olbia

e-mail: [sc.servizinonsanitari@atssardegna.it](mailto:sc.servizinonsanitari@atssardegna.it);

internet: [www.atssardegna.it](http://www.atssardegna.it)

## **SOMMARIO**

- 1. OGGETTO DELLA FORNITURA**
- 2. DURATA E VALORE DELLA FORNITURA**
- 3. SOCUMENTAZIONE RICHIESTA**
- 4. CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA RICHIESTA**
- 5. PREZZI OFFERTI**
- 6. NORME GENERALI DI FORNITURA**
- 7. GARANZIE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNE**
- 8. CONTROLLI SULLE FORNITURE**
- 9. FABBISOGNI**
- 10. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**
- 11. PENALITA' - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- 12. RINVIO AL CGA - PATTO DI INTEGRITA'**
- 13. SCHEMA DI CONTRATTO - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

## **14. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI - INDENNIZZO DOVUTO ALL'APPALTATORE**

## **15. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

### **ALLEGATI AL CSA**

#### **All. A - Elenco farmaci**

#### **All. B - Patto d'integrità**

#### **All. C - Criteri di selezione**

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura urgente di specialità medicinali, principalmente non registrate in Italia, di provenienza estera, necessari all'ATS Sardegna, di seguito indicata come "Azienda".

L'appalto è suddiviso in n. 60 lotti, così come indicato nell'Allegato n. A al presente CSA.

Le quantità riportate nell'Allegato **A** sono puramente indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili; esse potranno variare in caso di modifica degli attuali indirizzi terapeutici o delle disposizioni regionali in materia. Il Fornitore, pertanto, non avrà diritto ad elevare proteste od eccezioni per richieste di quantitativi maggiori o minori; non saranno riconosciuti compensi, rimborsi o indennità di alcun genere, neanche a titolo risarcitorio, qualora l' Azienda ordini quantitativi inferiori a quelli stimati.

I quantitativi di ciascun lotto potranno subire contrazioni al verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipula dei contratti, dovute a ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: obsolescenza tecnico-scientifica dei prodotti oggetto di gara, modifiche legislative, regolamentari o normative in ordine alla loro utilizzabilità, etc.) o comunque per cause di forza maggiore.

Pertanto, il principio ispiratore della presente procedura di gara, è quello della presupposizione e le quantità potranno variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell'art.1560, 1 comma del codice civile, per i contratti di somministrazione, in cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno dell' Azienda nel periodo di validità contrattuale. Le quantità indicate, non costituiscono impegno o promessa dell' Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare condizione dell'Azienda, nonché ad eventuali misure di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Sardegna, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP .

L'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire i prodotti oggetto del presente capitolato alle stesse condizioni economiche, per quelle maggiori o minori quantitativi, che dovessero occorrere all'Azienda per tutta la durata del contratto. Di conseguenza la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione di sorta o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite neppure con riferimento all'importo complessivo della fornitura aggiudicata e non potrà avanzare pretesa alcuna per eventuali decurtazioni, aumenti o interruzioni della fornitura. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. Qualora nel corso della fornitura si manifestasse la necessità di acquistare prodotti contenenti lo stesso principio attivo ma con forma farmaceutica e/o dosaggio non previsto nel prospetto

allegato, tali prodotti saranno acquistati nell'ambito del contratto con la ditta aggiudicataria del lotto corrispondente al principio attivo in questione, con la stessa percentuale di sconto offerta in gara rispetto al prezzo al pubblico.

## ART. 2 - DURATA E VALORE DELLA FORNITURA

L'appalto avrà durata di un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno e con opzione di estensione fino a concorrenza del valore di € 2.000.000,00 netto IVA esercitabile nell'anno da parte delle altre Aziende del SSR.

Per la fornitura oggetto del presente Capitolato, l'importo annuale complessivo posto a base d'asta è pari ad € 2.298.180,577 netto Iva, con oneri derivanti da rischi da interferenze pari a zero. Le stime del valore dei singoli lotti, che corrispondono alle basi d'asta moltiplicate per le quantità stimate, sono riportate nell'Allegato n. A al presente CSA.

Il valore complessivo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 è stato calcolato in € 6.596.361,15 netto IVA.

QUADRO ECONOMICO		
1	Fornitura urgente di specialità medicinali, principalmente non registrate in Italia, di provenienza estera	
2	Importo a base d'asta su base annua	€ 2.298.180,577
3	opzione di estensione esercitabile nell'anno da parte delle altre Aziende del SSR	€ 2.000.000,00
4	opzione di rinnovo per 12 mesi	€ 2.298.180,577
5	Iva al 10% su voce 2	€ 229.818,058
6	Iva al 10% su voce 3	€ 200.000,00
7	Iva al 10% su voce 4	€ 229.818,058
8	Contributo Anac	€ 800,00
9	Oneri Duvri	€ 0
10	Spese per incentivi su voce 2 ex art. 113 d.lgs 50/2016*	45.963,62
11	Valore ex art. 35 d.lgs 50/2016 (somma voci 2, 3 e 4)	€ 6.596.361,15
12	Stima spese pubblicazione avvisi ed esiti di gara	€ 8.000,00
13	Totale Progetto	€ 7.310.760,886

### **ART. 3 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Ai fini dell'ammissione alla gara e a pena di esclusione la ditta deve presentare:

- Schede tecniche per singolo prodotto e/o principio attivo, aggiornate e tradotte in lingua italiana, relative ai prodotti offerti contenenti la definizione delle caratteristiche e qualsiasi altra informazione indicativa della qualità assicurata al prodotto finito, secondo normativa vigente successive integrazioni e/o modificazioni;
- Specificazione dei prodotti che devono avere una temperatura controllata e a quale temperatura devono essere conservati e/o modalità specifiche di conservazione;

non a pena di esclusione:

- Copia dell'offerta senza prezzi;
- Eventuale Indicazione dei tempi di spedizione dal momento della ricezione dell'ordine, se diversi da quelli previsti in CGA (*deroghe ai tempi di spedizione previsti in CGA sono ammesse solo se il termine maggiore è indicato nell'offerta tecnica*);
- Se disponibile, facsimile della modulistica se necessaria per l'importazione dei prodotti richiesti.

### **ART. 4 - CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA RICHIESTA**

La tipologia, le caratteristiche specifiche e le quantità presunte annuali sono indicate nell'Allegato n. A, nel quale sono specificati: il numero dei lotti, il codice di classificazione ATC, il principio attivo, la forma farmaceutica e il relativo dosaggio, la quantità annuale stimata, il prezzo unitario e l'importo complessivo del lotto (Importo annuo).

Nel caso di sostanze medicinali richieste, per i quali le ditte abbiano ricevuto l'autorizzazione all'importazione da parte del Ministero della Salute italiano da un paese in cui risulta autorizzato, la ditta aggiudicataria dovrà fornire il nullaosta all'importazione, dovrà inoltre specificare il paese in cui risulta autorizzato e fornire sia la scheda tecnica che il foglietto illustrativo tradotto in lingua italiana.

I prodotti offerti devono rispondere a quanto richiesto nella scheda di offerta in termini di principio attivo, forma farmaceutica, dose e unità di misura.

I quantitativi indicati nell'Allegato A corrispondono a dati di consumato storico.

Le forniture, potranno essere sospese o interrotte per una o più specialità, qualora, decisioni motivate (variazioni indirizzi terapeutici, immissione in commercio di specialità innovative, ecc.) portino alla loro esclusione dall'utilizzo in ambito aziendale.

### **ART. 5 – PREZZI OFFERTI.**

I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e potranno essere rinegoziati qualora venga esercitata l'opzione di rinnovo.

### **ART. 6 - NORME GENERALI DI FORNITURA**

Per il periodo di durata contrattuale, le forniture saranno richieste in base alle esigenze dell'Azienda; la fase relativa all'emissione degli ordinativi e della liquidazione delle relative fatture sarà interamente gestita dai Servizi farmaceutici di ATS, di seguito indicati come "Servizi di Farmacia".

Quanto ordinato deve essere consegnato franco magazzini dei PP.OO ed extra ospedalieri ordinanti.  
Qualora l'operatore economico aggiudicatario sia un R.T.I. gli ordini di acquisto saranno indirizzati esclusivamente all'Impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

L'operatore economico è tenuto a fornire unicamente il prodotto aggiudicato. Un'eventuale sostituzione è ammessa solo previa autorizzazione da parte del Servizio di Farmacia.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di fornire debita comunicazione scritta relativamente a variazioni di prezzi al pubblico, sia ai punti ordinanti (Farmacie) che al Servizio competente. La comunicazione deve contenere i dati relativi: nuovo prezzo al pubblico, prezzo offerto in sede di gara, percentuale di sconto offerta in gara, nuovo prezzo di acquisto derivante dall'applicazione della medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara sul nuovo prezzo al pubblico.

Qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, l'operatore economico è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo e a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini dell'Azienda.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario, durante la durata del Contratto, ponga in commercio nuovi prodotti (che costituiscano miglioramenti tecnici o aggiornamenti tecnologici ove possibili), che sostituiscano quelli aggiudicati (anche come fornitura complementare necessaria) e che presentino migliori o uguali caratteristiche di efficacia, rendimento e/o funzionalità, deve proporre all' Azienda la sostituzione dei prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara. Il Servizio Farmacia si riserverà la facoltà di accettare tale sostituzione.

E' fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario di segnalare tempestivamente ogni provvedimento di variazione, revoca, sequestro o sospensione dell'utilizzo e/o commercializzazione dei medicinali o di suoi lotti di produzione, disposto dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa ed a provvedere all'eventuale sostituzione del prodotto nel termine di tempo e nelle modalità indicate dall' Azienda.

## **ART. 7 – GARANZIE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNE.**

Le singole confezioni dei prodotti devono essere quelle regolarmente autorizzate da Disposizioni Ministeriali e devono riportare, tra l'altro, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici. Ove previsto dalla normativa vigente, e/o da specifiche raccomandazioni adottate in sede regionale o aziendale in materia di Risk Management, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire eventuale etichettatura aggiuntiva/contrassegni di pericolosità dietro specifica eventuale richiesta (es. bollini identificativi, ecc.).

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati. Sull'imballaggio deve essere posta un'etichetta contenente le seguenti informazioni: contrassegno del Fornitore, indicazione dei medicinali contenuti, quantitativo, oltre a tutte le etichette previste dalla legge. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili. Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.

Dette diciture devono figurare altresì sul confezionamento primario, così come definito dal D.Lgs. 219/2006 s.m.i.

I Confezionamenti secondari dovranno rispettare la normativa sui carichi massimi previsti in Kg.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero a quanto evidenziato o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro gli stessi limiti di tempo previsti per la consegna in urgenza. Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

I prodotti devono essere forniti nelle condizioni migliori di conservazione e di efficienza con garanzia da ogni danno o avaria evidente e occulta che possa prodursi o essere prodotta per effetto dello stato di immagazzinaggio precedente o delle operazioni di trasporto o delle fasi di consegna, oltretutto dell'influenza sul prodotto delle condizioni ambientali e meteorologiche e dello stato chimico-fisico delle materie, o ancora, per difetto imputabile al personale cui sono affidate le operazioni indicate, o per difetto di imballaggio, scarso o non adatto. La confezione esterna deve assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packing. Eventuali precauzioni particolari da attuare per la conservazione ed il trasporto dei medicinali devono essere chiaramente leggibili. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Per le specialità da conservare a temperature controllate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione. Inoltre si dovrà specificare la tipologia del confezionamento secondario (che contiene il farmaco a temperatura controllata) se trattasi ad esempio di contenitore atermico, se scatola di cartone con siberino accluso, la simbologia relativa all'etichettatura prevista (se viene apposta o meno), se viene specificato o meno l'intervallo di temperatura, per i prodotti che devono viaggiare a temperatura controllata.

Al momento della consegna, i prodotti devono avere un periodo di validità (periodo intercorrente tra la data di produzione e quella di scadenza), residua di almeno **3/4** della validità complessiva prevista. In caso di contrazione della produzione o di situazione di giacenza stimata non sufficiente, può essere ammessa previa obbligatoria comunicazione e accordi con i punti ordinanti interessati, la consegna di specialità medicinali aventi un periodo di validità inferiore a quello precedentemente indicato.

L' Azienda, previo accordo con l'operatore economico fornitore, può richiedere la sostituzione del prodotto in prossimità della scadenza, qualora questo non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico.

Le consegne sono effettuate "franco magazzino", a proprio rischio dell'operatore con carico di spese di qualsiasi natura, nel luogo e con le modalità indicate nell'ordine, entro **8 giorni** naturali e consecutivi dal ricevimento dello stesso, **nei casi specificati di urgenza entro 2 giorni naturali e consecutivi.**

La consegna deve essere garantita anche in caso di sciopero, di impedimenti atmosferici o problematiche di viabilità.

Nel caso in cui l'operatore economico, ricevuto l'ordine, si trovasse nell'impossibilità di rispettare i termini fissati di consegna o in caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, deve darne

immediata comunicazione (anche a mezzo e-mail, fax), al Servizio farmaceutico ordinante precisando la denominazione della specialità, la causa e il periodo previsto di indisponibilità.

Rimane comunque fermo per l' Azienda il diritto, nel caso di mancata consegna per qualsivoglia ragione, di acquistare presso altri operatori economici i prodotti occorrenti, a danno dell'aggiudicatario inadempiente, restando a carico dello stesso sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello di contratto, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all' Azienda a causa dell'inadempienza.

Il DDT (documento di trasporto) deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- □ Destinatario e luogo di consegna
- □ Data e numero di ordine
- □ Descrizione dettagliata della fornitura
- □ Numero di confezioni consegnate
- □ Lotto di produzione
- □ Data di scadenza.

Le confezioni delle specialità devono riportare la fustella, debitamente annullata, preferibilmente in rosso. Il confezionamento primario deve riportare la dicitura **“Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”**, in conformità al D.lgs. 219/2006 e s.m.i. concernente norme sull'etichettatura e foglietto illustrativo

L'annullamento non deve in ogni caso interferire con la leggibilità del codice a barre.

In relazione ai **rischi di interferenza**, ai sensi del D.Lgs. 106/2009 s.m.i., che ha modificato l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in considerazione della particolare tipologia del prodotto e della sua condizione, in linea di massima, non si prevedono oneri per la sicurezza dovuti a interferenze, e l'importo degli oneri di sicurezza per interferenze è pari a **zero**.

## **ART. 8 – CONTROLLI SULLE FORNITURE.**

I prodotti ordinati dall'Azienda sono ricevuti dalla stessa nei propri magazzini.

La sottoscrizione del documento di trasporto, all'atto del ricevimento della merce, indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati con quanto indicato nel documento stesso.

Di seguito, i punti ordinanti effettuano le operazioni di controllo e di verifica della correttezza quantitativa, apponendo sul DDT timbro e firma leggibile di presa in carico delle specialità **(per la verifica ed il controllo delle forniture vedere art. 7 del CGA).**

All'operatore economico è riconosciuta la quantità effettivamente accertata dall' Azienda, in caso di non rispondenza il fornitore deve provvedere ad adeguare la mancata rispondenza.

Il Servizio di Farmacia deve pure verificare che all'arrivo della merce, i medicinali siano dotati del periodo di validità, così come richiesto nel precedente articolo.

L'accettazione da parte del Servizio di Farmacia non solleva il fornitore della responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti del prodotto fornito e non lo esonera dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione dello stesso.

In caso di accertamento di vizi, difetti o di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali, si procede in uno dei seguenti modi:

- la merce contestata è resa al Fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese entro 8 giorni; la merce in sostituzione, corrispondente all'ordine, con spese a totale carico dello stesso fornitore, deve pervenire entro 3 giorni naturali e consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo e-mail).
- la merce contestata è resa al Fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese; l' Azienda, in attesa della sostituzione, può procedere all'acquisto in danno presso terzi qualora ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi aziendali e, in ogni caso, al risarcimento degli eventuali danni.

Parimenti, si procede in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza del fornitore, in conseguenza dell'inadeguatezza dell'imballaggio o del trasporto e trasferimento fino ai magazzini dell' Azienda.

L'operatore economico è tenuto a ritirare la merce ritenuta non accettabile: in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell'operatore economico stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti.

Qualora l'operatore economico non provveda al ritiro della merce, dopo 30 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, l'Azienda può procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, previa comunicazione scritta.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di conforme nota di credito.

## **ART. 9 – FABBISOGNI.**

La richiesta di fornitura è suddivisa in n. 60 lotti, così come individuati nell'Allegato A, secondo il numero progressivo riportato nella prima colonna in corrispondenza della descrizione del principio attivo, ordinati secondo la classificazione ATC.

## **ART. 10 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.**

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Azienda in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché nel presente atto.

Il Decreto Ministeriale n. 55/2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Pertanto dal 31 marzo 2015 le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato fattura elettronica XML" attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero Economia e Finanze.

Le fatture devono essere indirizzate a: ATS-Sardegna

i.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni): dovrà essere indicato l'IPA di ogni Area che emetterà l'ordinativo. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA dovranno riportare obbligatoriamente:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
  - Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
- La mancanza di queste informazioni comporterà il respingimento della fattura  
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente CSA e nei singoli ordinativi di fornitura e successive richieste di approvvigionamento.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi (tracciabilità dei flussi finanziari), nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto viene risolto *ipso jure*. L'appaltatore comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente e alle persone incaricate ad operare su questo.

Ogni comunicazione relativa al conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi pubblici dovrà essere inviata entro sette giorni dalla sua accensione unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sia al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale sia al Servizio Bilancio.

La clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010) si applica anche ove l'Appaltatore si avvalga del sub-appalto ed è quindi applicabile anche ai sub-appaltatori e ai sub-fornitori.

Eventuali modificazioni delle disposizioni normative in materia di termini di pagamento e di interessi moratori che dovessero sopravvenire durante la validità del contratto, si applicheranno direttamente.

## **ART. 11 – PENALITA' – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le penali, le cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto di recesso sono regolati dal CGA.

## **ART. 12 - RINVIO AL CGA – PATTO D'INTEGRITA'**

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA si applica il CGA. Alla procedura e al contratto si applica il patto d'integrità.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l'altro, individuato come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione che espressamente recita "Le pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto." La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi.

Il Patto d'Integrità è allegato B al presente capitolato e dev'essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d'esclusione.

### **ART. 13 - SCHEMA DI CONTRATTO - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:

- a) CSA e relative norme ed atti di rinvio;
- b) CGA e relative norme ed atti di rinvio;
- c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in particolare con pubblicazione sul forum di gara;
- d) offerta tecnico – economica accettata.

Responsabili dell'esecuzione del contratto sono i Servizi Farmaceutici aziendali.

### **ART. 14 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI - INDENNIZZO DOVUTO**

#### **ALL'APPALTATORE**

#### **INDENNIZZO EX ART. 23 DEL DM 7/03/2018 N. 49 DEL MIT A CARICO DELLA S.A.**

In caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle previste all'art. 107 cc. 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016, la S.A. sarà tenuta a versare all'esecutore, ai sensi dell'art. 1382 C.C., le somme come di seguito determinate:

Relativamente alla lettera a) [di cui all'art. 10 comma 2 del DM 7/03/2018 N. 49 del MIT], il risarcimento è determinato nella misura pari al 50% del risultato ottenuto applicando la disposizione del decreto.

Relativamente alla lettera b) [di cui all'art. 10 comma 2 del DM 7/03/2018 N. 49 del MIT], la penale è determinata nella misura prevista dal decreto.

Relativamente alla lettera c) [di cui all'art. 10 comma 2 del DM 7/03/2018 N. 49 del MIT], la penale per i costi del personale, è determinata nella misura prevista dal decreto; la misura dei costi di personale si riferisce esclusivamente al personale preposto direttamente alla commessa (le altre spese di personale sono comprese nelle spese generali) ed è ragguagliata al tempo lavoro previsto e, relativamente a questo, alle ore /lavoro non rese.

Relativamente alle lettere c) e d) [di cui all'art. 10 comma 2 del DM 7/03/2018 N. 49 del MIT], la penale, per i costi di ammortamento, è determinata nella misura prevista dal decreto, solo se la sospensione riguardi anche il mancato utilizzo di apparecchiature; in tutti gli altri casi non si computa alcun importo penale per queste voci.

L'ammontare totale della penale costituito dalla somma dei sub valori di cui sopra, è ragguagliato alla durata della sospensione. Nei casi di sospensione parziale, inoltre, il valore è determinato moltiplicando detto risultato con la percentuale ottenuta rapportando il valore/giorno del contratto al valore (non della penale per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese (si vedano le modalità di computo del periodo di differimento termini contrattuali ai fini esplicativi).

#### **MODALITÀ DI COMPUTO DEL PERIODO DI DIFFERIMENTO TERMINI CONTRATTUALI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELL'APPALTO.**

Sospensione totale: differimento di tanti giorni quanti sono stati i giorni di sospensione totale

Sospensione parziale: si calcola il valore/giorno del contratto e si calcola il valore (non della penale per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese sul valore/giorno del contratto; se ne determina l'incidenza percentuale; alla ripresa, si determinano i giorni totali di sospensione parziale, il numero si moltiplica per la percentuale precedentemente determinata ed il risultato è il numero di giorni di differimento del termine contrattuale. Ad esempio: valore giorno del contratto € 5.000,00; valore/giorno della sospensione: € 2.500,00;

percentuale sul valore giorno: 50%; giorni di sospensione parziale: 10;  $10 \times 50\% = 5$ ; 5 sono i giorni di differimento del termine contrattuale. Per il calcolo del valore giorno si usa il valore stimato contrattuale annuo/365; per il calcolo del valore delle forniture/servizi sospesi si usano i valore di aggiudicazione e, se acquisiti, i valori di analisi dell'offerta in sede di verifica di congruità.

In caso di dubbio si procede in via equitativa, concordando con verbale tra direttore dell'esecuzione e appaltatore.

### **ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le eventuali controversie saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di esclusiva competenza è il Tribunale di Sassari, in cui ha sede legale ATS Sardegna.